



COMUNE DI MORCOTE

Messaggio municipale no. 869

concernente l'approvazione della convenzione di esclusiva di distribuzione del gas naturale con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

6922 Morcote, 10 novembre 2009

Gentile signora Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

nell'ambito dei lavori per la posa delle canalizzazioni (acque luride e acqua potabile) lungo la tratta Codato-Sorasello, le Aziende Industriali di Lugano hanno posato le condotte per la distribuzione del gas.

Nei prossimi anni sarebbe intenzione delle AIL di completare la rete sul territorio di Morcote, così da poter fornire il gas in tutto il comprensorio Comunale.

Per il momento, la possibilità di allacciamento è data unicamente per le abitazioni situate in zona "Cantine".

Il Municipio è dell'avviso che la possibilità di allacciarsi alla rete regionale del gas sia una buona opportunità per poter beneficiare di un vettore energetico alternativo all'olio di riscaldamento.

Le AIL chiedono che il terreno comunale, necessario per la posa delle condotte, venga messo a disposizione gratuitamente. Questa prassi è stata già adottata con tutti gli altri Comuni convenzionati, e viene pure applicata nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica.


In allegato vi trasmettiamo il testo della convenzione.

Visto quanto sopra e restando a disposizione per qualsiasi informazione in merito, vi invitiamo a voler


risolvere:

1. E' approvata la convenzione di esclusiva di distribuzione del gas naturale con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Fausto Bizzini



Il Segretario:  Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
	•

Approvato con risoluzione municipale no. 640 del 9 novembre 2009

Allegato testo convenzione



CONVENZIONE
di esclusiva
distribuzione di gas al Comune di Morcote

Index

Art. 1	Contraenti	pag. 1
Art. 2	Oggetto	pag. 1
Art. 3	Durata	pag. 1
Art. 4	Disdetta ordinaria e rinnovo tacito	pag. 1/2
Art. 5	Obblighi del Comune	pag. 2/3
Art. 6	Obblighi delle AIL SA	pag. 3
Art. 7	Diritto di prelazione AIL SA	pag. 3
Art. 8	Obblighi reciproci	pag. 3
Art. 9	Proprietà e gestione rete gas	pag. 3
Art. 10	Allacciamenti	pag. 4
Art. 11	Condizioni di fornitura	pag. 4
Art. 12	Tariffe	pag. 4
Art. 13	Divieto d'accesso agli impianti	pag. 4/5
Art. 14	Spostamento / potenziamento dei tracciati urbani	pag. 5
Art. 15	Trasmissibilità	pag. 5
Art. 16	Rinvio	pag. 5
Art. 17	Controversie	pag. 6
Art. 18	Disposizioni finali	pag. 6

Art. 1 Contraenti

- 1.1
- Comune di Morcote (detto in seguito "Comune")
 - Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA (dette in seguito "AIL SA")

Art. 2 Oggetto

- 2.1 Il Comune concede alle AIL SA l'esclusiva per la distribuzione e la vendita del gas naturale per qualsiasi uso (pubblico, casalingo ed industriale) entro il proprio territorio comunale.
- 2.2 Detta esclusiva è accordata nel senso che il Comune non occuperà né concederà a terzi di occupare, nei limiti della presente convenzione, il terreno della giurisdizione comunale per generare, introdurre e distribuire gas naturale.
- 2.3 Il Comune si impegna inoltre a non intraprendere attività o adottare provvedimenti che possano nuocere allo sviluppo della vendita di gas sul proprio territorio da parte delle AIL SA.

Art. 3 Durata

- 3.1 La durata della convenzione è fissata in 20 (venti) anni con inizio il 1° gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2029.

Art. 4 Disdetta ordinaria e rinnovo tacito

- 4.1 La convenzione può essere disdetta con preavviso di 5 anni (cinque) prima della scadenza e la prima volta per la scadenza del 31 dicembre 2029.

- 4.2 Se non viene disdetta per la scadenza (del 31.12.2029) la convenzione si ritiene rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di 10 (dieci) anni e meglio sino al 31.12.2039 e così di seguito.
- 4.3 Durante il periodo di rinnovo è facoltà delle parti disdire la convenzione per la fine di ogni anno civile (31.12.) con preavviso di 5 anni (cinque).

Art. 5 Obblighi del Comune

Il Comune:

- 5.1 – concede alle AIL SA di occupare gratuitamente il terreno comunale/demanio pubblico per tutte le opere/installazioni e impianti connesse e/o destinate al trasporto, alla regolazione, alla distribuzione del gas e/o alla misura, alla compressione, all'accumulazione di gas (condotte, cabine, stazioni, accumulatori, saracinesche, ecc. e/o di tutto quanto necessario all'attività di distribuzione del gas) e di prodotti e/o servizi resi dalle AIL SA;
- 5.2 – mette gratuitamente a disposizione delle AIL SA, sul demanio pubblico comunale e sui fondi appartenenti ai suoi beni patrimoniali (sottosuolo compreso), le aree necessarie e i passaggi necessari per le condotte del gas, nonché lo spazio indispensabile per la posa dei gruppi di regolazione e misura che servono alla distribuzione del gas e per tutte le opere destinate al trasporto, alla regolazione ed alla distribuzione del gas. Passaggi e spazi saranno determinati di comune intesa tra le parti contraenti;
- 5.3 – esenta pertanto le AIL SA dal pagamento della tassa sul demanio pubblico e di qualsiasi altro tributo comunale;
- 5.4 – interpone i suoi buoni uffici attivandosi presso i privati e/o Enti pubblici e privati per tutte le pratiche volte ad ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura di gas nonché per facilitare la costruzione e la posa di condotte del gas, e di stazioni di regolazione e misura oppure in relazione agli ampliamenti e alla manutenzione della rete di distribuzione del gas;
- 5.5 – coinvolgerà tempestivamente le AIL SA nei processi pianificatori (Piano regolatore) collaborando e coordinando i lavori di posa con le altre infrastrutture pubbliche (acqua, elettricità, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciati;
- 5.6 – si impegna a comunicare tempestivamente alle AIL SA i progetti che lui stesso o altre Aziende intendessero effettuare sul territorio comunale, al fine di consentire una programmazione degli interventi sulle pubbliche strade tale da minimizzare i costi per la popolazione;
- 5.7 – si impegna a facilitare la posa e l'estensione della rete di distribuzione, in particolare fornendo alle AIL SA i progetti di nuove costruzioni sul suo territorio nonché segnalando alle AIL SA le opere previste dai propri servizi pubblici;
- 5.8 – favorisce l'installazione degli impianti di gas nell'ambito delle opere e delle aree pubbliche previste dal PR;
- 5.9 – in linea di massima, promuove l'allacciamento alla rete del gas gli edifici di sua proprietà o di proprietà di enti da esso dipendenti, per quanto concerne l'energia da riscaldamento.

- 5.10 Se il Comune o altri utenti del sottosuolo effettueranno lavori laddove è presente la rete di distribuzione, il Comune ne darà preventivamente avviso alle AIL SA, affinché le parti possano intendersi sul modo di esecuzione dei lavori. Le relative spese saranno a carico del Comune o degli altri utenti che effettuano l'intervento.
- 5.11 Il Comune è responsabile di eventuali danni causati ad impianti delle AIL SA durante l'esecuzione di lavori pubblici. Resta riservato il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei diretti responsabili. A questo scopo il Comune richiederà per tempo piani con indicati l'esatta ubicazione delle installazioni sotterranee e richiederà, laddove necessario, il supporto in loco degli addetti AIL SA.

Art. 6 Obblighi delle AIL SA

- 6.1 Le AIL SA programmano la costruzione e l'estensione della rete basandosi sui criteri tecnici ed economici analoghi a quelli attuati negli altri Comuni che fanno capo alla rete di distribuzione del gas di sua proprietà. Ciò significa che la rete verrà estesa solo nelle zone la cui potenzialità appurata di consumo giustificherà il relativo investimento.
- 6.2 In ogni caso le AIL SA potranno rifiutare quegli allacciamenti che comportassero costi di estensione della rete palesemente troppo onerosi sia per la loro costruzione, sia per la loro manutenzione.
- 6.3 Le AIL SA provvederanno alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori.
- 6.4 Le AIL SA si impegnano al ripristino di strade, piazze o terreni da loro manomessi per l'esecuzione dei lavori di posa ed a riparare eventuali danni che dovessero essere da loro apportati alle installazioni dei servizi pubblici del Comune.

Art. 7 Diritto di prelazione AIL SA

- 7.1 Se nel periodo di durata del contratto si verificasse la possibilità di utilizzo di altre fonti di energia (esclusa quella elettrica) le AIL SA avranno diritto di prelazione nell'assunzione del relativo servizio, a parità di condizioni con eventuali altri concorrenti.

Art. 8 Obblighi reciproci

- 8.1 Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente nella pianificazione anticipata a medio termine dei vari interventi di competenza di ciascuna, al fine di ottimizzarli, evitando in particolare più interventi su stessi tratti di strada a distanza di breve tempo, e di renderli più razionali rapidi ed economici.

Art. 9 Proprietà e gestione rete gas

- 9.1 Il gas è trasportato e distribuito nel Comune tramite condotte di esclusiva proprietà AIL SA. Le stesse sono e saranno realizzate interamente a spese, rischio e pericolo delle AIL SA, le quali sono a beneficio di un'assicurazione RC verso terzi.
- 9.2 La gestione della rete del gas nel Comune avviene sotto la responsabilità e la supervisione delle AIL SA.
- 9.3 Di conseguenza il Comune non partecipa né ai benefici né alle perdite delle AIL SA.

Art. 10 Allacciamenti

- 10.1 I rapporti con la Clientela in particolare in relazione agli allacciamenti alla rete di distribuzione del gas e alle installazioni interne, sono retti dalle disposizioni contenute nel Regolamento per la fornitura di gas delle AIL SA, valido per tutti i Clienti delle AIL SA.
- 10.2 Qualora l'investimento per allacciare un nuovo Cliente comportasse costi notevolmente superiori ai valori medi per altri Comuni, le AIL SA si riservano di prevedere e richiedere un supplemento al contributo d'allacciamento richiesto ai singoli Clienti.

Art. 11 Condizioni di fornitura

- 11.1 Durante tutto il periodo di durata della presente convenzione le AIL SA si impegnano a fornire il gas agli abbonati situati nel Comune alle stesse condizioni praticate all'insieme della propria Clientela.
- 11.2 Interruzioni nell'erogazione dovute a causa di forza maggiore, eventi straordinari, incidenti, avarie, attività legate all'esercizio e/o a lavori indispensabili alla rete di distribuzione oppure a scioperi o a mancanza di approvvigionamento di gas alla fonte, non daranno luogo a pretese di indennità.
- 11.3 E' esclusa ogni responsabilità delle AIL SA e di conseguenza è esclusa ogni richiesta di indennizzo per interruzioni o mancata erogazione del gas a seguito di guasti e/o di forza maggiore e/o per qualsiasi altro motivo che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali, e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 11.4 Le AIL SA in qualità di proprietarie degli impianti e infrastrutture del gas non garantiscono pertanto la continuità dell'erogazione del gas.
- 11.5 Le AIL SA si impegnano a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la sospensione dell'erogazione e a ripristinarla nel tempo più breve possibile.

Art. 12 Tariffe

- 12.1 Le tariffe ed il Regolamento attualmente in vigore sono allegati alla presente convenzione.
- 12.2 Le tariffe applicate ai Clienti situati nel Comune saranno in linea di massima le stesse praticate negli altri Comuni situati nel comprensorio servito dalle AIL SA, in particolare a quelle praticate nel Comune sede delle AIL SA, ossia Lugano.
- 12.3 Le AIL SA si riservano tuttavia la possibilità di adattare le proprie tariffe qualora le condizioni generali del mercato del gas o il livello generale dei prezzi lo dovessero giustificare. Le tariffe ed il Regolamento attualmente in vigore sono allegati alla presente convenzione. Resta pertanto automaticamente stabilito che ogni variazione delle tariffe per gli altri Clienti sarà applicata anche ai Clienti del Comune firmatario della presente convenzione. I Clienti verranno avvertiti tramite circolare/lettera personale inviata dalle AIL SA.

Art. 13 Divieto d'accesso agli impianti

- 13.1 E' assolutamente vietato l'accesso alle condotte del gas e agli impianti AIL SA al personale non autorizzato.

- 13.2 Gli interventi sugli impianti e infrastrutture del gas per il ripristino dei collegamenti dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato delle AIL SA o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili delle AIL SA.

Art. 14 Spostamento / potenziamento dei tracciati urbani

- 14.1 Il tracciato delle condotte del gas oggetto della presente convenzione è di esclusiva competenza e gestione delle AIL SA, le quali sono libere di modificarlo in qualsiasi tempo.
- 14.2 Qualora le AIL SA fossero obbligate a spostare le condotte del gas su richiesta di autorità pubbliche o di privati, a seguito del diritto di questi terzi in particolare di potenziare o spostare una condotta e/o per altri fondati motivi, in questa evenienza le AIL SA sono tenute ad annunciare al Comune e ai privati toccati dallo spostamento (per tempo e nel limite del possibile) il progetto di spostamento delle condotte. I costi di spostamento sono regolati all'art. 14.7.
- 14.3 Analogamente la stessa procedura vale per eventuali modifiche prevedibili dei tracciati/collegamenti urbani o in cunicoli.
- 14.4 Eventuali modifiche di tracciati e/o collegamenti delle condotte del gas non causeranno nessuna modifica della presente convenzione.
- 14.5 Le AIL SA hanno il diritto di utilizzare la propria rete di distribuzione sita nel Comune per l'eventuale trasporto di gas verso altri Comuni.
- 14.6 Qualora si rendesse necessario lo spostamento di qualsiasi tubazione o di parte degli impianti di distribuzione del gas per lavori stradali comunali o per l'eventuale posa o spostamento di condotte di acqua o altre, il Comune è tenuto a darne tempestiva ed immediata comunicazione alle AIL SA.
- 14.7 Se per esigenze del Comune o per decisione di autorità pubbliche (comunali/cantonali/federali) si rendessero necessari lo spostamento o la sostituzione di condotte esistenti sul suolo pubblico, sia in zona edificabile che non edificabile, le spese verranno proporzionalmente suddivise tra comune e AIL SA in funzione del deprezzamento delle condotte precedentemente posate. Per il calcolo del deprezzamento viene presa in considerazione la durata di vita della condotta, di regola pari a 50 anni, e il suo valore iniziale (investimento).

Art. 15 Trasmissibilità

- 15.1 Le AIL SA hanno la facoltà di cedere, previo accordo con il Comune, e per esso il Municipio, la presente convenzione con tutti i diritti e gli obblighi inerenti ad un qualsiasi successore, alla condizione che questi, per le sue capacità tecniche e finanziarie, sia in grado di farvi fronte.

Art. 16 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione fa stato il Regolamento per la fornitura del gas al quale si rinvia espressamente.

Art. 17 Controversie

17.1 Tra Clienti e AIL SA

Le contestazioni, tra Clienti e AIL SA saranno decise secondo i disposti del Regolamento di fornitura di gas.

17.2 Tra Comune e AIL SA

17.2.1 Le controversie di diritto privato relative alla presente convenzione saranno decise dai tribunali di Lugano - Città.

17.2.2 Le contestazioni di diritto pubblico tra Comune e AIL SA sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo.

Art. 18 Disposizioni finali

18.1 La presente convenzione entra in vigore, con la firma da parte del Comune e delle AIL SA.

18.2 Essa è redatta in due esemplari, destinati uno al Comune e uno alle AIL SA.

Per il Comune di Morcote

Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Per le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

Il Direttore:

Il Vicedirettore:

Ing. N. Rigamonti

Ing. M. Broggin

Morcote,

Muzzano,

Allegati:

Regolamento per la fornitura di gas

Tariffario vigente



CONVENZIONE
di esclusiva
distribuzione di gas al Comune di Morcote

Index

Art. 1	Contraenti	pag. 1
Art. 2	Oggetto	pag. 1
Art. 3	Durata	pag. 1
Art. 4	Disdetta ordinaria e rinnovo tacito	pag. 1/2
Art. 5	Obblighi del Comune	pag. 2/3
Art. 6	Obblighi delle AIL SA	pag. 3
Art. 7	Diritto di prelazione AIL SA	pag. 3
Art. 8	Obblighi reciproci	pag. 3
Art. 9	Proprietà e gestione rete gas	pag. 3
Art. 10	Allacciamenti	pag. 4
Art. 11	Condizioni di fornitura	pag. 4
Art. 12	Tariffe	pag. 4
Art. 13	Divieto d'accesso agli impianti	pag. 4/5
Art. 14	Spostamento / potenziamento dei tracciati urbani	pag. 5
Art. 15	Trasmissibilità	pag. 5
Art. 16	Rinvio	pag. 5
Art. 17	Controversie	pag. 6
Art. 18	Disposizioni finali	pag. 6

Art. 1 Contraenti

- 1.1
- Comune di Morcote (detto in seguito "Comune")
 - Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA (dette in seguito "AIL SA")

Art. 2 Oggetto

- 2.1 Il Comune concede alle AIL SA l'esclusiva per la distribuzione e la vendita del gas naturale per qualsiasi uso (pubblico, casalingo ed industriale) entro il proprio territorio comunale.
- 2.2 Detta esclusiva è accordata nel senso che il Comune non occuperà né concederà a terzi di occupare, nei limiti della presente convenzione, il terreno della giurisdizione comunale per generare, introdurre e distribuire gas naturale.
- 2.3 Il Comune si impegna inoltre a non intraprendere attività o adottare provvedimenti che possano nuocere allo sviluppo della vendita di gas sul proprio territorio da parte delle AIL SA.

Art. 3 Durata

- 3.1 La durata della convenzione è fissata in 20 (venti) anni con inizio il 1° gennaio 2010 e scadenza il 31 dicembre 2029.

Art. 4 Disdetta ordinaria e rinnovo tacito

- 4.1 La convenzione può essere disdetta con preavviso di 5 anni (cinque) prima della scadenza e la prima volta per la scadenza del 31 dicembre 2029.